



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Servizio Risorse Faunistiche – Vigilanza– Riserve Naturali

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DELLE RISERVE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 114 del 27.09.1999)
(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 1/12/1999)

INDICE

TITOLO I. NORME ED INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 <i>Il Sistema delle Riserve Naturali: composizione ed ambito di applicazione.</i>	pag. 2
Art. 2 <i>Definizione di Riserva Naturale ed Area Contigua</i>	pag. 2
Art. 3 <i>Finalità del Sistema ed indirizzi generali</i>	pag. 2
Art. 4 <i>Normativa di riferimento</i>	pag. 3
Art. 5 <i>Strumenti di attuazione del Sistema</i>	pag. 3
Art. 6 <i>Gestione del Sistema</i>	pag. 3
Art. 7 <i>Regime autorizzatorio del Sistema, nulla osta e “Sportello unico Riserve Naturali” ...</i>	pag. 4
Art. 8 <i>Vigilanza e controllo sulla gestione.....</i>	pag. 4
Art. 9 <i>Comitato tecnico-scientifico</i>	pag. 4

TITOLO II. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DEL SISTEMA

Art. 10 <i>Costruzione di opere e manufatti</i>	pag. 5
Art. 11 <i>Attività artigianali, commerciali e servizi ed attività agro-silvo-pastorali.</i>	pag. 6
Art. 12 <i>Accesso e circolazione</i>	pag. 6
Art. 13 <i>Campeggio ed attività educative e ricreative.....</i>	pag. 7
Art. 14 <i>Disturbo della quiete e degli habitat.....</i>	pag. 7
Art. 15 <i>Rifiuti e lavaggi.....</i>	pag. 8
Art. 16 <i>Scarichi – Prelievi idrici.....</i>	pag. 8
Art. 17 <i>Accensione fuochi e prevenzione incendi boschivi</i>	pag. 8
Art. 18 <i>Gestione faunistica.....</i>	pag. 8
Art. 19 <i>Funghi, tartufi, prodotti del sottobosco, flora</i>	pag. 9
Art. 20 <i>Riprese fotografiche e cinematografiche</i>	pag. 10

TITOLO III. PIANI DI GESTIONE, SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 <i>Piani di gestione.....</i>	pag. 10
Art. 22 <i>Sanzioni amministrative</i>	pag. 10
Art. 23 <i>Misure di salvaguardia</i>	pag. 10

TITOLO I

NORME ED INDIRIZZI GENERALI

Articolo 1. *Il Sistema delle Riserve Naturali: composizione ed ambito d'applicazione*

1. È costituito il Sistema delle Riserve Naturali delle province di Grosseto e Siena (di seguito identificato come "Sistema"). Tale Sistema è costituito da un insieme di aree con presenza di emergenze ambientali di particolare pregio.
2. Alcune delle Riserve del Sistema insistono unicamente nel territorio provinciale di Grosseto, altre in quello di Siena, mentre altre sono Riserve Interprovinciali.

Articolo 2. *Definizione di Riserva Naturale ed Area Contigua*

1. Le Riserve Naturali, secondo quanto definito dalla L. 394/91, art.2, sono costituite da territori che, per la presenza di particolari specie naturalisticamente rilevanti della fauna o della flora, o di particolari ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche, sono soggetti a tutela e valorizzazione e devono essere organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità.
2. I territori compresi nelle Riserve Naturali possono essere suddivisi, con atto dell'Amministrazione Provinciale, in "zona 1" (zona a maggiore tutela) e "zona 2" (zona a minore tutela) secondo il diverso grado di protezione applicato.
3. Le Aree Contigue sono costituite, ai sensi dell'art. 32 della L.394/91, da territori in cui occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle Riserve Naturali stesse.
4. Le Amministrazioni Provinciali, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 49/95, sentiti gli organismi di gestione e gli enti locali interessati, ove occorra intervenire per garantire il perseguimento delle finalità del Sistema, stabiliscono, per le Aree Contigue, piani, programmi ed eventuali altre misure di disciplina delle attività suscettibili d'avere impatti rilevanti sull'ambiente.
5. I perimetri delle Riserve Naturali, e delle relative Aree Contigue sono indicati nelle planimetrie allegiate alle specifiche Deliberazioni Consiliari istitutive.

Articolo 3. *Finalità del Sistema ed indirizzi generali*

1. Il Sistema, ha lo scopo di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico ed opera in attuazione della L. 394/1991, della L.R 49/1995, dei Programmi Regionali per le aree protette e della relazioni programmatiche allegiate alle specifiche Deliberazioni dei Consigli Provinciali di Grosseto e di Siena.
2. Il Sistema promuove tutela e valorizza l'uso sostenibile delle risorse naturali presenti nel territorio.
3. La gestione del Sistema si ispira ai seguenti principi:
 - a) creazione di una rete organica interprovinciale di aree protette;
 - b) concezione sistemica delle attività di conservazione e di quelle di valorizzazione;
 - c) coinvolgimento attivo delle popolazioni residenti.
4. La gestione è finalizzata:
 - a) alla conservazione degli ecosistemi intesa come salvaguardia, tutela e difesa delle risorse naturali considerate nel loro complesso, con particolare riferimento alla biodiversità;
 - b) alla promozione ed incentivazione delle attività produttive compatibili presenti e quelle future che potrebbero derivare da opportunità relative all'attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali;

- c) alla promozione e incentivazione delle attività di tempo libero compatibili;
- d) allo svolgimento delle attività scientifiche e di ricerca;
- e) alla promozione delle attività coordinate d'informazione e educazione Ambientale.

Articolo 4. Normativa di riferimento

1. Le leggi dello Stato, della Regione, i piani, i programmi ed i provvedimenti a carattere generale delle Province di Grosseto e Siena costituiscono la normativa di riferimento per il Sistema. Le altre normative di settore concernenti il territorio e le risorse biotiche ed abiotiche, in quanto applicabili, costituiscono altresì normativa di riferimento per il Sistema.
2. In particolare, costituiscono norme specifiche di riferimento:
 - la legge 6/12/1991 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - la Legge regionale toscana 11/4/1995 n. 49, "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette d'interesse locale" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - la Legge regionale toscana 16/01/1995 n. 5 "Norme per il governo del territorio";
 - la Legge regionale toscana n. 12/01/1994 n.3 "Recepimento della Legge 11/2/92 n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare all'art.23 per quanto riguarda l'esercizio venatorio nelle Aree Contigue;
 - i programmi regionali per le aree protette di cui all'art.4 della L.R. 49/95;
 - le deliberazioni, istitutive delle Riserve Naturali, adottate dai Consigli Provinciali di Grosseto e Siena;
 - la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".
3. Le presenti norme costituiscono parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale di cui alla L.R. 5/95, ai sensi art.15 della L. 142/90 ed hanno valore di "piano paesistico" e di "piano urbanistico" ai sensi art. 10 della citata L.R. 49/1995.
4. Entro i termini stabiliti dall'art. 16, 2° comma della L.R. 49/95, i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e il proprio strumento urbanistico alle presenti norme. Decorso inutilmente predetto termine le presenti disposizioni prevalgono su quelle degli Enti Locali interessati, ivi compreso le eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici, costituendone di fatto variante.

Articolo 5. Strumenti d'attuazione del Sistema

1. Costituiscono strumenti d'attuazione del Sistema:
 - il presente Regolamento del Sistema;
 - i Piani di gestione delle Riserve;
 - i Piani economico-sociali delle Riserve.

Articolo 6. Gestione del Sistema

1. La gestione del Sistema, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 6, 9 e 15 della L.R. 49/95 è esercitata dalle Amministrazioni Provinciali in forma diretta o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni.
2. Le Amministrazioni Provinciali coordinano le proprie risorse e strutture amministrative per il perseguimento delle finalità del Sistema.
3. La realizzazione di attività gestionali può essere affidata dall'Ente Gestore a soggetti pubblici e/o privati, sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 7. Regime autorizzatorio del Sistema, nulla osta, "Sportello unico Riserve Naturali "

1. Il nulla osta preventivo per ottenere concessioni ed autorizzazioni per interventi ed opere, nelle aree comprese nel Sistema, è rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di competenza e, contestualmente ad esso, sempre che non si sia determinato per decorrenza di termini, vengono rilasciate le autorizzazioni di cui alla L. 1497/1939, alla L. 431/1985 (Vincolo paesaggistico) ed al R.D. 3267/1923 (vincolo idrogeologico e forestale) in conformità a quanto stabilito dagli artt. 14 e 18 della L.R. 49/1995.
2. Il nulla osta di cui al comma precedente è relativo alla compatibilità dell'intervento proposto con il presente Regolamento e con i Piani di Gestione, e alla verifica della tutela dell'ambiente per assicurare la conservazione dei valori all'interno dell'Area Contigua.
3. È istituito presso ciascuna delle Amministrazioni Provinciali lo "Sportello unico" per tutte le autorizzazioni amministrative di competenza dell'Amministrazione Provinciale per interventi ricadenti all'interno delle Riserve Naturali.

Articolo 8. Vigilanza e controllo sulla gestione

1. La vigilanza sul rispetto delle norme derivanti da leggi, dal presente Regolamento, dai piani e programmi concernenti il Sistema spetta a tutti i soggetti cui sono attribuiti, in base alle leggi vigenti, poteri d'accertamento e contestazione degli illeciti penali e amministrativi.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, in attuazione del programma triennale delle aree protette, le Amministrazioni Provinciali inviano alla Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta.

Articolo 9. Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico è organo di consulenza generale del Sistema: esprime pareri consultivi e valutazioni, ogniqualvolta ciò sia richiesto dall'Ente Gestore, sulle questioni di natura tecnica e scientifica concernenti la gestione.
2. Esprime, inoltre, parere obbligatorio ma non vincolante sulle modifiche o sull'approvazione degli strumenti di attuazione di cui all'art.5.
3. Il comitato è composto da 10 (dieci) membri con le seguenti qualifiche professionali:
 - un agronomo;
 - un architetto;
 - un esperto di fauna ittica;
 - un esperto di fauna eteroterma;
 - due esperti di fauna omeoterma;
 - un esperto botanico;
 - un geologo;
 - un biochimico;
 - un economo.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DEL SISTEMA

Articolo 10. Costruzione di opere e manufatti

1. Nelle Riserve Naturali del Sistema, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 49/95, sono vietati la realizzazione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di quelle esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio in contrasto con le finalità del Sistema.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per garantire la funzionalità dell'area e quando non sussistano alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti ed infrastrutture esistenti, sono fatti salvi i seguenti interventi:

- nuove opere edilizie;
- opere di ampliamento di quelle esistenti;
- opere di demolizione e ricostruzione di annessi agricoli esistenti non più utilizzabili a fini agricoli, ai sensi della L.R. 64/95, con demolizione degli stessi e ricostruzione di pari superficie utile;
- opere di trasformazione del territorio;
- infrastrutture puntuali o a rete;

purché indispensabili al conseguimento delle finalità delle Riserve o per indispensabili e dimostrate necessità di rilevante interesse pubblico. A tale scopo su tali interventi deve preventivamente esprimersi l'Ente Gestore, previo parere obbligatorio del Comitato scientifico; l'intervento è comunque subordinato alla approvazione di apposito Piano Attuativo ai sensi dell'art. 31 della L.R. 5/95.

3. Non sono soggetti alla procedura del Piano Attuativo, previsto dal comma precedente, i seguenti interventi necessari alla gestione delle Riserve previsti direttamente dall'Ente Gestore, previo parere obbligatorio del Comitato Scientifico:

- opere e manufatti per la fruizione delle Riserve;
- impianti tecnici e tecnologici funzionali al controllo, alla vigilanza ed alla fruizione;
- opere di trasformazione del territorio per l'attuazione dei Piani di Gestione;
- opere di trasformazione del territorio per l'attuazione di piani o programmi per la difesa del suolo;

4. Nelle Riserve Naturali costituisce comunque norma specifica di riferimento la legge regionale 14 aprile 1995, n.64 "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola", modificata con L.R. 4 aprile 1997, n.25.

5. Nel patrimonio edilizio esistente, sempreché non in contrasto con le finalità del Sistema, sono consentiti i seguenti interventi, soggetti a comunicazione, autorizzazione o concessione edilizia, con presentazione di idonea documentazione tecnica come prevista dai Regolamenti Edilizi Comunali:

- cambiamenti di destinazione d'uso: esclusivamente per usi compatibili con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie degli edifici e con le funzioni proprie dell'area; si intende per uso compatibile l'utilizzazione di un determinato edificio od organismo edilizio anche a fini diversi da quelli per i quali esso fu costruito o ai quali è stato sottoposto lungo la sua storia, che non siano in contrasto con la permanenza degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti; l'uso è da ritenersi compatibile solo quando sia stato verificato attraverso dimostrazioni esplicite; queste dovranno essere effettuate con metodi rigorosi dal punto di vista tecnico scientifico, che mettano a confronto gli elementi tecno-morfologici dell'edificio esistente con le operazioni necessarie alla organizzazione spaziale corrispondente all'uso proposto; tali variazioni di destinazione d'uso saranno consentite esclusivamente nel caso in cui l'area di intervento sia dotata delle infrastrutture e dei servizi in genere, necessari per l'uso previsto;
- interventi edilizi diretti: esclusivamente per le seguenti categorie, come definite nell'allegato alla L.R. 21 maggio 1980 n. 59, con esclusione di ampliamenti volumetrici interrati:
 - A) manutenzione ordinaria;
 - B) manutenzione straordinaria;
 - C) restauro e risanamento conservativo;

D) ristrutturazione edilizia di tipo D1 con possibilità di variazione di destinazione d'uso nei termini precedentemente espressi;

- sistemazione dell'area di pertinenza dell'immobile oggetto dell'intervento principale; non è comunque consentita la realizzazione di nuove separazioni fisiche tra aree di pertinenza fondiaria distinte, quali recinzioni, muretti, reti, cancellate, siepi;
 - opere interrato lungo i tracciati e le sedi viarie esistenti necessarie per gli approvvigionamenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti e per gli interventi realizzati per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali delle Riserve. E' fatto comunque obbligo di ripristinare lo stato esistente dei luoghi.
6. Sono comunque favorite e sostenute tutte le iniziative e gli interventi tesi al recupero del degrado ambientale e paesaggistico determinato dalle infrastrutture esistenti anche quando si prevedano opere di potenziamento ed ammodernamento secondo nuovi tracciati e tipologie alternative agli esistenti, verificate comunque con l'Ente Gestore.
7. L'Ente preposto al rilascio del nulla-osta, così come previsto dall'art. 7 del presente regolamento, può definire particolari condizioni al fine di minimizzare gli impatti ambientali.

Articolo 11. Attività artigianali, commerciali e servizi ed attività agro-silvo-pastorali

1. Nelle Riserve del Sistema, sono consentite, purché compatibili con le loro finalità, le utilizzazioni tradizionali, siano esse produttive, artigianali ed agro-silvo-pastorali, nonché le attività di raccolta dei prodotti naturali, le attività di turismo naturalistico, di agriturismo, le produzioni di qualità e le attività di servizi connessi alla gestione e fruizione del Sistema.
2. Nelle Riserve del Sistema sono incentivate tutte le attività di cui al comma 1 purché coerenti ai Piani di Gestione.
3. Nelle aree interne alle Riserve del Sistema specificatamente individuate nelle planimetrie allegate ai Piani di Gestione come zone a "conservazione vegetazionale" sono vietati tutti gli interventi di tipo vegetazionale e forestale salvo quelli espressamente autorizzati dall'Ente Gestore per il conseguimento delle finalità delle Riserve: per queste zone saranno previsti specifici ed adeguati indennizzi per mancato reddito.
4. Il taglio del bosco è consentito nelle aree e secondo le modalità indicate nei Piani di Gestione.
5. È vietato il taglio della vegetazione di ripa e di golena, ad eccezione degli interventi espressamente autorizzati dall'Ente Gestore per finalità di difesa idraulica o comunque previsti dai Piani di Gestione.

Articolo 12. Accesso e circolazione

1. Nelle Riserve del Sistema, l'accesso è sempre consentito e libero per:
 - i residenti dei comuni il cui confine amministrativo comprende, anche parzialmente, la Riserva;
 - per tutti coloro che vi svolgono le proprie attività lavorative, compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento e dai piani di gestione delle singole riserve;
 - per i proprietari di immobili ricadenti all'interno della riserva;
 - per motivi connessi alla gestione della Riserva o per studi e ricerche espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.
2. Salvo quanto previsto dal comma precedente, l'accesso nelle aree definite "zona 2" è consentito e libero per tutti all'interno dei percorsi e degli spazi espressamente destinati alla fruizione pubblica; al di fuori di tali percorsi e spazi e nelle aree definite "zone 1" l'accesso è consentito solo se accompagnati da personale espressamente autorizzato dall'Ente Gestore;

3. L'accesso è comunque consentito e libero per tutti all'interno della sentieristica esistente fino a quando non saranno definitivamente delimitate ed approvate le "zone 1" e le "zone 2" e predisposti i percorsi e gli spazi espressamente destinati alla fruizione pubblica.
4. Sulle strade statali provinciali e comunali la circolazione motorizzata è consentita salvo che per specifici provvedimenti adottati dall'Ente Gestore.
5. Sulla restante viabilità la circolazione motorizzata è consentita se indicata e segnalata dall'Ente Gestore.
6. Non sono consentite:
 - la circolazione fuoristrada ad esclusione dei casi di necessità o di vigilanza e soccorso, nonché per motivi connessi alla gestione della Riserva, per le attività previste dall'art. 11 del presente regolamento, per studi e ricerche espressamente autorizzate dall'Ente Gestore;
 - il sorvolo a bassa quota;
 - l'atterraggio di elicotteri se non per attività di soccorso o di protezione civile.
- 7 Per tutti i casi non previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni della L.R. 48/94 "Norme in materia di circolazione fuoristrada dei veicoli a motore".

Articolo 13. Campeggio ed Attività educative e ricreative

1. Nelle Riserve del Sistema, sono consentite attività ricreative ed educative, in forma organizzata, previa autorizzazione dell'Ente Gestore.
2. Nelle Riserve del Sistema, non è consentito il campeggio, anche temporaneo, con tende, camper e/o con altri mezzi di soggiorno.
3. L'Ente Gestore, può rilasciare autorizzazioni in deroga al comma 2, in relazione a motivate esigenze o necessità di carattere didattico o scientifico.

Articolo 14. Disturbo della quiete e degli habitat

1. Nelle Riserve del Sistema, è vietato l'uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti.
2. Non è consentito, inoltre, l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivi e simili, salvo le apparecchiature ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso oppure quelli ubicati presso edifici privati, pur sempre nel rispetto del comma precedente.
3. È fatto divieto introdurre, da parte dei privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzato, fatto salvo quanto previsto dall'art.18.
4. I divieti di cui ai commi precedenti, non vigono per quanto concerne il solo transito sulle strade statali, provinciali, comunali, nonché per iniziative culturali, di ricerca od altre espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.

Articolo 15. Rifiuti e lavaggi

1. Nelle Riserve del Sistema, è vietato l'abbandono, anche temporaneo, dei rifiuti derivanti dal consumo dei pasti o bevande e di rifiuti e residui di qualsiasi altro genere.
2. È vietato il lavaggio di materiali di qualunque genere e natura nei corpi idrici liberi (sorgenti, torrenti, fiumi, stagni, ecc.) e negli impianti aperti al pubblico (fontanili, vasche di abbeverata, ecc.) salvo quelli appositamente destinati a tale funzione.

Articolo 16. Scarichi - Prelievi idrici

1. Gli scarichi civili e produttivi che non recapitano in pubbliche fognature dovranno rispettare sempre i limiti biochimici imposti dalla legge del 10/05/76 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni e da quanto disciplinato dalle leggi regionali in materia.

2. I parametri biochimici più indicativi degli eventuali scarichi civili e produttivi possono essere resi più restrittivi di quanto previsto dalla L.319/76 e dalle leggi regionali qualora specifici accertamenti tecnici lo rendano consigliabile ai fini della tutela ambientale. Tali parametri più restrittivi potranno essere individuati negli specifici Piani di Gestione delle singole Riserve.
3. Sono incentivati i sistemi di depurazione degli scarichi civili e produttivi con particolare riferimento agli impianti fitodepurativi. La diluizione degli scarichi, effettuata in qualsiasi modo, è vietata.
4. I comuni interessati dovranno rilasciare le autorizzazioni allo scarico nelle Riserve con i limiti previsti dal presente regolamento e dai Piani di Gestione specifici per ogni Riserva, previo nulla osta rilasciato dall'Ente Gestore, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 49/95.
5. Tutte le captazioni e le derivazioni idriche sono soggette al nulla osta dell'Ente gestore del Sistema, ai sensi dell'art. 14 L. 49/95.
6. Sono incentivati i sistemi di raccolta dell'acqua piovana alternativi all'emungimento od alla captazione, purché nel rispetto delle finalità del Sistema.

Articolo 17. *Accensione fuochi e prevenzione incendi boschivi*

1. Nelle Riserve del Sistema, l'accensione di fuochi all'aperto è vietata in ogni periodo dell'anno, salvo che per motivi connessi alla gestione della Riserva e nelle aree appositamente indicate ed attrezzate.
2. I proprietari o gestori di strade classificate pubbliche hanno l'obbligo di tenere libere da vegetazione infestante, erbe secche o altri residui forestali o comunque infiammabili, le scarpate e le pertinenze stradali.
3. L'Ente Gestore può obbligare i proprietari alla ripulitura da vegetazione erbacea ed arbustiva infiammabile nelle scarpate e nelle pertinenze al margine di strade classificate pubbliche, per una fascia della profondità massima di 20 metri.
4. Nelle Riserve del Sistema è vietato ogni atto che possa costituire pericolo di provocazione di incendi.
5. Per tutti i casi non previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni della L.R. 73/96 "Norme per la difesa dagli incendi boschivi".

Articolo 18. *Gestione faunistica*

1. Nelle Riserve del Sistema, in base all'art. 11, comma 3 della L. 394/1991, all'art. 15, comma 3 della L. R. n. 49/1995 ed all'art. 32 comma 1, lett. cc) della L.R. n. 3/1994, è vietata la caccia, la cattura, l'uccisione ed il danneggiamento delle specie animali.
2. L'Ente Gestore può disporre, previo censimento e risultati inefficaci altri mezzi di contenimento, prelievi ed abbattimenti selettivi quantitativi e/o qualitativi necessari a conservare e ricostituire gli equilibri faunistici ed ambientali.
3. I prelievi di cui al comma precedente, debbono avvenire, a norma dell'art. 11, comma 4 della L. 394/1991 e dell'art. 8 comma 5 del Regolamento regionale 4/1996 attuativo della L.R. 3/1994, sentito il parere dell'INFS, per iniziativa dell'Ente Gestore del Sistema e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza coerentemente con il Piano di Gestione di ciascuna Riserva. In ogni caso, compatibilmente con gli obiettivi degli interventi necessari a conservare gli equilibri faunistici ed ambientali, i mezzi adottati devono arrecare il minor disturbo possibile alla fauna non oggetto di controllo.
4. Sono vietate l'introduzione e la reintroduzione di specie appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per iniziativa o controllo dell'Ente Gestore e con piani concordati con l'INFS.

5. È consentito, previa autorizzazione dell'Ente Gestore ed in mancanza di documentate e valide alternative, il prelievo limitato di specie animali per finalità scientifiche e di conservazione, da parte di Enti o Istituti o singoli ricercatori. Alla richiesta di prelievo deve essere allegato il piano di ricerca o il progetto di conservazione e indicata la destinazione finale dei soggetti prelevati che rimangono comunque a disposizione dell'Ente Gestore. E' fatto obbligo di produrre all'Ente Gestore una copia della relazione finale della ricerca o del progetto realizzato. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni dell'Ente Gestore rende nulla l'autorizzazione.
6. L'Ente Gestore, sarà tenuto a risarcire i danni causati dalla fauna selvatica, all'interno delle Riserve Naturali.
7. A norma del Regolamento Regionale 4/96 nel caso in cui non siano realizzati gli obiettivi stabiliti nel controllo della densità, l'Ente Gestore è tenuto a risarcire i danni causati all'attività agricola dagli ungulati, nelle Aree Contigue alle Riserve.
8. La pesca è vietata nelle zone indicate dai piani di gestione; è consentita nelle restanti aree secondo tempi e modalità indicate negli stessi Piani di Gestione delle singole Riserve.

Articolo 19. *Funghi, tartufi, prodotti del sottobosco, flora*

1. In base alla L.R. 82/1982, la flora spontanea costituisce patrimonio naturale e come tale è tutelata e protetta.
2. Nelle zone 2 delle Riserve del Sistema, alla raccolta di funghi, tartufi, muschio, fragole, lamponi, mirtili, bacche di ginepro e more di rovo, ecc. si applicano la L. R. 08/11/1982/ n.82, la L.R. 10/04/1995 n. 50 e successive modificazioni, facendo presente che le limitazioni quantitative ivi prescritte sono diminuite della metà.
3. Salvo quanto previsto dalla L.R. 82/1982 e dalla L.R. 50/1995, l'Ente Gestore potrà disciplinare, con appositi regolamenti, la raccolta dei tartufi, dei funghi, dei prodotti del sottobosco nelle Riserve del Sistema; tale raccolta, nel rispetto del Regolamento e dei periodi annualmente indicati dall'Ente Gestore, è consentita a tutti coloro che sono in possesso di un idoneo documento autorizzatorio rilasciato dall'Ente Gestore, salvo ed impregiudicati diritti di terzi.
4. I soggetti che intendano iniziare o continuare un'attività tradizionale di raccolta dei prodotti di cui al comma precedente, mirante ad ottenere risultati economici, anche ad integrazione di redditi normalmente percepiti, debbono ottenere un'apposita autorizzazione dall'Ente Gestore.
5. È vietata l'introduzione di specie vegetali che possano alterare l'equilibrio naturale ed ecologico nonché di specie alloctone.
6. È consentito, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, il prelievo, sempreché limitato, di specie vegetali.

Articolo 20. *Riprese fotografiche e cinematografiche*

1. Nelle Riserve del Sistema in cui è consentito l'accesso, è possibile la ripresa fotografica e cinematografica nel rispetto delle norme del presente Regolamento e dei Piani di Gestione. E' sempre vietato riprendere le fasi di riproduzione della fauna e di dipendenza dei piccoli, nonché la pubblicazione di indicazioni precise circa la dislocazione di: nidi, grotte, stazioni di insetti, farfalle e fossili. Eventuali deroghe, per fini scientifici o di ricerca o divulgativi, sono autorizzate dall'Ente Gestore.

TITOLO III
PIANI DI GESTIONE, SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21. *Piani di Gestione*

1. Le Amministrazioni Provinciali si doteranno di appositi strumenti di attuazione, i Piani di Gestione, per ogni riserva naturale del Sistema, che potranno essere rivisti a seguito delle esperienze dirette di gestione del territorio di ciascuna riserva.

Articolo 22. *Sanzioni amministrative*

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L. R. 49/95, artt. 22 e seguenti.

Articolo 23. *Misure di salvaguardia*

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di aver vigore le disposizioni di salvaguardia previste dalle Deliberazioni del Consiglio Provinciale istitutive delle singole Riserve Naturali.
2. Le norme dettate dal Consiglio Provinciale, con propri atti, relative a scarichi civili e produttivi all'interno delle Riserve Naturali, rimangono in vigore fino all'approvazione dei Piani di Gestione delle singole Riserve.